

## L'intersezionalità dei saperi: il diritto e la comparazione per una realtà ecologica e inclusiva. Una riflessione a partire da E. Brum, *Amazzonia. Viaggio al centro del mondo*, Palermo, 2023

di Matteo Paolanti

1. Negli ultimi anni, il tema ambientale ha permeato diversi ambiti del sapere, e il diritto non ha fatto eccezione. Il cambiamento climatico ha progressivamente influenzato la realtà giuridica, portando all'adozione di nuove normative e all'insorgenza di nuovi principi. In risposta a questa trasformazione, i legislatori di tutto il mondo hanno elaborato soluzioni differenti, riflettendo prospettive ideologiche, culturali ed economiche eterogenee. Tuttavia, è essenziale riconoscere anche il ruolo fondamentale svolto dagli altri attori della comunità giuridica, come la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza, che si è impegnata a tradurre le esigenze quotidiane in strumenti giuridici concreti per contrastare gli effetti della crisi climatica.

1

---

In questo contesto dinamico e in continua evoluzione, è necessario compiere un passo ulteriore: ripensare il ruolo della scienza giuridica e dei giuristi in una prospettiva orientata al futuro. Un riferimento chiave per questa riflessione è l'opera della giornalista Eliane Brum, *Amazzonia: viaggio al centro del mondo*<sup>1</sup>, che offre uno spunto essenziale per comprendere come il diritto, per trasformare le sfide ambientali in risposte normative efficaci, debba aprirsi a nuovi orizzonti e nuove connessioni. Infatti, la crisi climatica, per quanto possa apparire complessa e frammentata, deve essere ricondotta alla tutela dei diritti fondamentali della Natura, degli animali e degli esseri umani, mantenendo un nuovo approccio di interdipendenza.

Ciò che si intende proporre è un nuovo approccio intersezionale al diritto, una visione che trae origine dal diritto costituzionale, il quale si occupa dei principi fondamentali che tutelano le diverse individualità, e che si sviluppa attraverso la

---

<sup>1</sup> E. Brum, *Amazzonia. Viaggio al centro del mondo*, Palermo, 2023.

comparazione giuridica, disciplina fondata sul costante dialogo tra culture e sistemi normativi diversi.

Come si vedrà nel prosieguo di questo commento, i diritti, pur distinti nella loro configurazione, non costituiscono realtà separate e isolate, ma rappresentano espressioni di un'unica architettura giuridica interconnessa.

2. Come sottolinea Brum nella sua opera di denuncia, la distruzione di un ecosistema – nel caso specifico, la foresta Amazzonica, una delle più estese al mondo – non è solo un argomento giornalistico o sociale. Al contrario, affonda le sue radici nei principi del costituzionalismo e del diritto internazionale. Nel libro si individuano due principali ambiti di analisi:

a) I crimini internazionali, tra cui quelli “classici” come il genocidio<sup>2</sup> e i crimini contro l'umanità<sup>3</sup>, ma anche nuove categorie emergenti, come l'ecocidio<sup>4</sup> e il concetto nascente di *domicidio*<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> *Genocide in the Amazon*, in *Newsweek*, Vol. 122.9, 1993, 61; A.T. Campbell, [Land grab in Amazon jungle threatens dispossession, violence and murder](#), in *The Guardian*, 10 settembre 2017; S. Mansoor, [“Why Lula Accused Bolsonaro of ‘Genocide’ Against Brazil’s Yanomami People](#), in *Time.com*, 23 gennaio 2023, 11–12.

<sup>3</sup> In particolare, come sottolinea Brum, una delle più recenti condotte criminose a riguardo sarebbe stata la decisione dell'ex presidente Jair Bolsonaro di non attenersi alle norme di contenimento universalmente adottate per la pandemia da Covid-19 e di aver deliberatamente lasciato senza alcun presidio medico le comunità indigene dell'Amazzonia. Il fine ultimo, secondo alcuni commentatori, sarebbe stato quello di decimare la resistenza indigena contro le attività di sfruttamento della foresta Amazzonica. Cfr. S. Iglesias, [Bolsonaro accused of Crimes against Humanity in Covid probe](#), in *Bloomberg.com*, 20 ottobre 2021.

N. Reimann, [Investigation into Brazil’s Jair Bolsonaro recommends mass homicide charges over Covid policy](#), in *Forbes.com*, 21 aprile 2022;

<sup>4</sup> Alcune delle prime considerazioni che sono state fatte sul tema dell'ecocidio nascono proprio dal rapporto tra colonizzatori e scoperta del continente americano. Sfruttamento delle risorse, cancellazione degli ambienti e malattie hanno rappresentato, per alcuni studiosi, il primo grande ecocidio di cui possiamo aver cognizione. V. Martin Crook. *Capitalism, Colonisation and the Ecocide-Genocide Nexus*, Londra, 2024.

<sup>5</sup> Nel caso di alcune comunità indigene il concetto di *domicidio* si differenzia dalla stretta origine da cui nasce il termine. Infatti, si è iniziato a parlare di ‘*domicidio*’ nei confronti della distruzione deliberata e sistematica di case, palazzi e infrastrutture civili in un insediamento abitato, in una città o in una zona circoscritta. Data, in parte, la situazione diversa, deve considerarsi in questo caso il crimine come la lesione nei confronti delle popolazioni indigene del diritto ad abitare presso le proprie terre ancestrali (il riferimento va alle attività di disboscamento tramite incendio, oppure alla costruzione di opere strategiche, come dighe o fabbriche, nei territori indiani). Cfr. J.D. Porteous, S.E. Smith, *Domicide: The Global Destruction Of Home*, Montréal, 2001; N.Petković, *Anthropological Approach to the Question of Domicide*, in *Baština*, Vol. 61, 2023, 431–448

b) La tutela delle identità personali e delle comunità, principio riconducibile nel nostro ordinamento all'articolo 2 della Costituzione italiana, che sancisce il valore della persona e delle formazioni sociali in cui essa si sviluppa.

Tuttavia, è fondamentale considerare il legame tra tre dimensioni inscindibili nel dibattito sul cambiamento climatico: oltre alla tutela dell'ambiente, vi è quella delle donne e delle minoranze sociali.

Nel suo saggio-inchiesta, Brum evidenzia la stretta connessione tra lo sfruttamento delle risorse naturali e quello del corpo femminile<sup>6</sup>. Entrambi, seppur formalmente tutelati da nuove costruzioni giuridiche, restano privi di una protezione sostanziale. Così come l'ambiente continua a subire danni irreparabili, anche le donne, in Brasile e altrove, sono esposte a vulnerabilità sistemiche, senza adeguati strumenti di difesa da parte delle istituzioni. Secondo Brum, la legge tutela ambiente e donne solo attraverso la funzionalizzazione del loro ruolo, ossia attribuendo loro un valore strumentale piuttosto che riconoscendone la dignità intrinseca<sup>7</sup>. Tale dinamica è influenzata da fattori culturali profondamente radicati, ai quali il diritto fatica a rispondere in modo immediato. In questo contesto, sia la donna che la natura vengono inquadrate secondo schemi che ne impediscono un'autentica emancipazione e le mantengono subordinate all'individuo dominante: l'uomo, che le sfrutta attraverso logiche predatorie.

Questa prospettiva si collega direttamente al terzo pilastro della nostra analisi: i diritti delle minoranze e la loro autodeterminazione. Sebbene le donne costituiscano numericamente la maggioranza della popolazione, esse subiscono spesso forme di oppressione analoghe a quelle delle minoranze sociali. Allo stesso modo, i popoli indigeni che abitano ecosistemi a rischio sono vittime di soprusi che vanno dalle violenze dirette a pratiche giuridicamente più sottili e insidiose, come normative ambientali che si limitano a enunciare principi senza prevedere conseguenti misure concrete di protezione.

Ad ogni buon conto, negli ultimi anni, alcuni passi avanti sono stati compiuti: si pensi, in Italia, alla recente riforma costituzionale che ha modificato gli articoli

---

<sup>6</sup> A questo riguardo Brum usa una locuzione composita – “DonnaForesta” – per rendere il riferimento ancora più chiaro al lettore. E. Brum, *Op. cit.*, 55-56.

<sup>7</sup> *Ibid.*

9 e 41 della Costituzione per includere la tutela dell'ambiente<sup>8</sup>, o all'America Latina, dove diverse Costituzioni nazionali hanno riconosciuto principi di salvaguardia degli ecosistemi<sup>9</sup>. Tuttavia, spesso a questi avanzamenti normativi è mancata una risposta efficace sia sul piano pedagogico/culturale – sempre che il diritto debba assolvere a tale funzione<sup>10</sup> – sia, soprattutto, sul piano repressivo e riparativo, a tutela delle popolazioni colpite dal degrado ambientale. Un esempio emblematico di questa lacuna è la discrepanza tra l'articolo 225 della Costituzione federale brasiliana, che sancisce la tutela dell'ambiente<sup>11</sup>, e la vicenda dell'inquinamento del fiume Murucupi.

---

<sup>8</sup> G. Vivoli, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, in *Queste Istituzioni*, 1, 2022, 7-43; M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2022, 351-370; A. Morrone, *Fondata sull'ambiente*, in *Istituzioni del federalismo*, 4, 2022, 783-794.

<sup>9</sup> Alcuni esempi di questa politica legislativa li si possono trovare, oltre che in Brasile, nelle rinnovate costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia, dove la c.d. *Pachamama* ha assunto una rilevanza di matrice costituzionale. Cfr. S. Baldin, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de derecho comparado*, 48, 2015, 483-530; L. A. Nocera, *La Corte costituzionale dell'Ecuador riconosce i diritti degli animali selvatici*, in *NAD -Nuovi autoritarismi e democrazie*; G. Goodwin, *Pachamama Politics: Campesino Water Defenders and the Anti-Mining Movement in Andean Ecuador*, in *Journal of Latin American Studies*, 55.4, 2023, 759-762.

<sup>10</sup> G. Fiandaca, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Il Foglio*, 13 marzo 2025.

<sup>11</sup> Così recita l'art. 225 della Costituzione brasiliana: "Ogni individuo ha diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, un bene di uso comune per la popolazione ed essenziale per una sana qualità della vita, che impone al Governo e alla comunità il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future.

Per garantire l'effettività di questo diritto, il Governo è tenuto a:

I - preservare e ripristinare i processi ecologici essenziali e provvedere alla gestione ecologica delle specie e degli ecosistemi;

II - preservare la diversità e l'integrità del patrimonio genetico del Paese e supervisionare gli enti che si dedicano alla ricerca e alla manipolazione del materiale genetico;

III - definire, in tutte le unità della Federazione, gli spazi territoriali e le loro componenti da proteggere in modo speciale, essendo l'alterazione e la soppressione consentite solo dalla legge e vietando qualsiasi uso che comprometta l'integrità degli attributi che giustificano la loro protezione;

IV - richiedere, in conformità con la legge, per l'installazione di un'opera o di un'attività potenzialmente in grado di causare un degrado significativo dell'ambiente, uno studio preventivo dell'impatto ambientale, che sarà reso pubblico;

V - controllare la produzione, la vendita e l'uso di tecniche, metodi e sostanze che mettono a rischio la vita, la qualità della vita e l'ambiente;

VI - promuovere l'educazione ambientale a tutti i livelli di istruzione e la sensibilizzazione del pubblico alla conservazione dell'ambiente;

Nel 2018, il colosso dell'alluminio Norsk Hydro è stato portato in giudizio per il grave sversamento di materiali tossici nel fiume della città di Barcarena, nel nord-est del Brasile. A causa di forti piogge, i rifiuti dello stabilimento locale hanno contaminato le acque dei corsi d'acqua, portando il livello di sostanze nocive a superare di venticinque volte il limite consentito dalla legge<sup>12</sup>. Sebbene inizialmente i tribunali dello stato del Pará abbiano dato ragione ai ricorrenti, la giustizia federale ha poi ribaltato la decisione, consentendo la ripresa delle attività industriali, che continuano tutt'oggi a mettere a rischio sia la popolazione che l'ecosistema circostante<sup>13</sup>.

Questo caso dimostra una delle principali debolezze del diritto ambientale: l'assenza di certezza giuridica nel concreto, essenziale per garantire la tutela effettiva delle persone e dei territori. Le norme programmatiche, da sole, non possono bastare: servono risposte concrete che richiedono un nuovo approccio alla scienza giuridica e alla politica dei diritti fondamentali. In particolare, è necessario superare la supremazia dell'interesse economico e dello sviluppo scriteriato, adottando una prospettiva che metta al centro il valore della persona e della sua relazione con l'ambiente, in un'ottica realmente intersezionale.

3. In questo contesto teorico, non si può trascurare il ruolo del diritto pratico. Come già evidenziato, oltre alle costruzioni dottrinali, il diritto deve offrire risultati tangibili, incidendo concretamente sulla vita dei cittadini e, più in generale, di tutti gli esseri viventi, inclusi gli ecosistemi e gli animali. La sua funzione non può limitarsi a una dimensione astratta, ma deve tradursi in strumenti di tutela effettiva.

Questa riflessione, lungi dal rappresentare una conclusione definitiva, vuole essere, come suggerisce Brum al termine del suo saggio, un punto di partenza per

---

VII - proteggere la fauna e la flora, vietando, ai sensi di legge, le pratiche che mettono a rischio la loro funzione ecologica, causano l'estinzione di specie o sottopongono gli animali a crudeltà. Versione tradotta dal testo ufficiale consultabile a: <https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=12908> (Ultima consultazione 23 marzo 2025).

<sup>12</sup> T. Borges, A. Branford, *Brazilians impacted by mining assert: 'Genocide legalized by the state'*, in *Mongabay.com*, 10 dicembre 2020.

<sup>13</sup> Per reagire a questa situazione, nel 2021 i ricorrenti originari hanno adito nuovamente in giudizio la società Norsk Hydro presso la giustizia olandese. Al momento la vicenda è ancora *in fieri*. G. Fouche, *Brazil group sues Norsk Hydro over alleged pollution*, in *Reuters.com*, 9 febbraio 2021.

ulteriori approfondimenti. A tal fine, è utile riprendere il pensiero di un autorevole studioso del diritto comparato, confrontandolo con i temi affrontati finora, per comprendere quale direzione il diritto possa intraprendere nel futuro.

Un primo spunto proviene da Bognetti, che distingue tra il *giurista storico* e il *giurista pratico*. Il primo si limita a descrivere fedelmente la normativa esistente<sup>14</sup>, mentre il secondo ha il compito di attribuire alla normativa e ai suoi principi un significato attuale e coerente con la loro applicazione concreta<sup>15</sup>. Questo non significa alterare il diritto esistente, bensì interpretarlo in modo dinamico, affinché possa rispondere in maniera efficace alle esigenze della società. In questa prospettiva, il giurista pratico (che potremmo riconoscere nel giurista comparatista) non si limita a interpretare il già noto, ma esplora nuove possibilità, anticipando soluzioni ancora inesplorate. Il suo ruolo è simile a quello di un esploratore che, senza tradire le fondamenta del diritto, ne amplia gli orizzonti, adattandolo alle sfide emergenti.

Seguendo questa linea di pensiero, si comprende come il diritto costituzionale e il diritto comparato rappresentino degli strumenti essenziali per rispondere alle richieste di intersezionalità. Il confronto tra diversi sistemi giuridici e diversi complessi valoriali consente infatti di analizzare soluzioni adottate in contesti differenti, identificando quelle più efficaci per risolvere problemi concreti. Attraverso questa metodologia, il giurista non si limita a osservare singoli ordinamenti, ma li mette in relazione, superando schemi rigidi e adottando una visione più ampia e inclusiva.

Proprio questa capacità di abbracciare prospettive diverse – che potremmo collegare al verbo latino *cum-prehendere* – si collega all’invito di Brum a “diventare altri”<sup>16</sup>; ossia a decodificare il linguaggio formale del diritto per tradurlo in risposte adeguate alle nuove istanze sociali. L’aggiornamento della normativa in tema di diritti fondamentali non può avvenire in modo statico o settoriale: deve necessariamente fondarsi su una comprensione globale della realtà, che permetta al diritto di svolgere il suo compito essenziale di regolazione della convivenza sociale.

---

<sup>14</sup> A tal riguardo Bognetti definisce il giurista storico come un «genuino descrittore». G. Bognetti, *Appunti per una teoria filosofico-realistica del diritto e della scienza giuridica*, in *Rivista AIC-Associazione italiana dei costituzionalisti*, 4, 2012, 1-47.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> E. Brum, *Op. cit.* 69-70.

Attraverso questa rinnovata visione, il giurista pratico costituzionalista e comparatista diventa un interprete capace di garantire protezione alle individualità che cercano tutela nella normativa vigente. Pur rimanendo fedele al testo giuridico, e senza uscire dall'alveo delle sue competenze<sup>17</sup>, egli può contribuire a rafforzare il principio personalistico, assicurando che il diritto non sia solo un insieme di norme, ma un sistema a suo modo mobile, in grado di rispondere in modo efficace e concreto alle esigenze di una società in continua trasformazione.

---

<sup>17</sup> Su questo aspetto de Vergottini, come Bognetti, ci tiene a evidenziare il distacco che deve mantenere il giurista nei confronti di questioni a lui non congeniali o non collegate alla scienza che studia. Cfr. G. de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, Padova, 2022, 3.